



Comune di Rodello

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DEL NUOVO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI. DETERMINAZIONE RATE DI VERSAMENTO PER IL 2013.

L'anno duemilatreddici addì diciotto del mese di giugno alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. GIRIBALDI WALTER - Sindaco	Sì
2. DROCCO FRANCO - Assessore	Sì
3. FLAIM DIEGO - Consigliere	Sì
4. DAVICO CLAUDIO - Consigliere	Sì
5. CAGNASSO CONSUELO - Assessore	Sì
6. CAGNASSO ARMANDO - Consigliere	Sì
7. GARAVAGNO MARCO - Assessore	Sì
8. BOFFA LORENZO - Assessore	Sì
9. CAGNASSO LUIGI - Consigliere	Sì
10. ALEDDA FRANCO - Consigliere	Sì
11. DESTEFANIS VANDA - Consigliere	Sì
12. MORRA MATTEO - Consigliere	No
13. DIDIER MARCO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Signora MAGORDA Dr.ssa Agata il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GIRIBALDI WALTER nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

RODELLO

Delibera del C.C. N. 23/ 18.06.2013

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI. DETERMINAZIONE RATE DI VERSAMENTO PER IL 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 14, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s. m. e i. il quale dispone che *"a decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni"*;

Atteso che il nuovo tributo

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997 e della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006;
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29);
- si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di una quota a copertura dei costi dei servizi indivisibili;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992;

Richiamato in particolare il comma 22 dell'articolo 14 della legge, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

Visto l'art. 14, comma 22, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s. m. e i. il quale dispone che *"con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo [...]"*;

Preso atto che ai sensi dell'art. 14, comma 46, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s. m. e i. *"a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza"*;

Preso atto che ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 152/2006, possono essere **assimilati ai** rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quello di civile abitazione, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) del D.lgs. citato;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale;

Tenuto conto che con il regolamento che si propone è elaborato **sulla base del regolamento ministeriale**;

Preso atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo **ha effetto dal 1° gennaio 2013**, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 **ha differito al 30 giugno 2013** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;

Inoltre considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 381, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numeri 1) e 2), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, **“per l'anno 2013 è differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013 è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”**;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. In legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali CC 2/2012;

Richiamato il Regolamento comunale che disciplina il Compostaggio Domestico in approvazione con **CC 25/ 18.05.2013** che disciplina il compostaggio domestico già avviato dal 2011 con delibere **CC 34/ 29.11.2010** e successiva **con CC 3/ 30.01.2012** ;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Rodello. Responsabile Procedimento: MARENGO DONATELLA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di Revisione economico Finanziaria, rilasciato in data 27.03.2013 sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del d.legs 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio comunale ai sensi art. 49 del TU EELL del 267/2000 e smi;

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e tutti votanti,

DELIBERA

- 1) è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s. m. e i. con decorrenza dal 1° gennaio 2013;
- 2) di approvare il *“Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”*, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011, **che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale**;
- 3) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013, **in sostituzione** del precedente regolamento per la **gestione della TARSU** (approvato con deliberazione di C. C. n. 18/ 17.10.1995 e s.m.i.);
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
- 5) di pubblicare il presente regolamento sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio Digitale del Comune per 30 giorni consecutivi; di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
- 6) per il 2013 la riscossione TARES sarà effettuata in due rate (scadenti nei mesi di ottobre e dicembre, con possibilità di versamento in unica rata nel mese di novembre) .
- 7) di dare atto del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 che disciplina le caratteristiche del bollettino postale. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, di tale decreto, la stampa del bollettino da parte di soggetti terzi rispetto a Poste Italiana S.p.A. deve essere preventivamente autorizzata da Poste Italiane S.p.A. secondo le specifiche del servizio “stampa in proprio” il cui disciplinare è disponibile sul sito www.poste.it
- 8) di dare atto che per l' anno 2013 la maggiorazione di cui all' art. 14 comma 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/11 nella misura pari a € 0,30 /mq uniformemente per tutto il territorio comunale è introitata dallo Stato.

Con separata votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge la presente delibera è dichiarata immediatamente eseguibile.

COMUNE DI RODELLO

Provincia di Cuneo)

Regolamento

per l'istituzione e l'applicazione

del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	
Art. 2 – Soggetto attivo.....	
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	
Art. 3 – Presupposto per l’applicazione del tributo.....	
Art. 4-Soggetti passivi	
Art. 5 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	
Art. 6 – Esclusione dall’obbligo di conferimento	
Art. 7 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	
Art. 8 – Superficie degli immobili	
TITOLO III – TARIFFE.....	
Art. 9 – Costo di gestione	
Art. 10 – Determinazione della tariffa	
Art. 11 – Articolazione della tariffa	
Art. 12 – Periodi di applicazione del tributo	
Art. 13 – Tariffa per le utenze domestiche	
Art. 14 – Occupanti le utenze domestiche	
Art. 15 – Tariffa per le utenze non domestiche.....	
Art. 16 – Classificazione delle utenze non domestiche	
Art. 17 – Scuole statali.....	
Art. 18 – Tributo giornaliero	
19 – Tributo provinciale.....	
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI. . .	
Art. 20 – Riduzioni per le utenze domestiche.....	
Art. 21 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....	
Art. 22 – Riduzioni per il recupero	
Art. 23 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	
Art. 24 – Agevolazioni	
Art. 25 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	
TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI	
Art. 26 – Presupposto della maggiorazione	
Art. 27 – Aliquote.....	
TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	
Art. 28 – Obbligo di dichiarazione	
Art. 29 – Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	
Art. 30 – Poteri del Comune	
Art. 31 – Accertamento	
Art. 32 – Sanzioni.....	
Art. 33 – Riscossione	
Art. 34 - Adempimenti del Responsabile del Tributo . Formazione elenche nominativi. Avvisi di pagamento	
Art. 35 – Interessi.....	
Art. 36 – Rimborsi	
Art. 37 – Somme di modesto ammontare	
Art. 38 – Contenzioso	
TITOLO VII – ASSIMILAZIONE	
Art. 39 – Gestione e classificazione dei rifiuti	
Art. 40 – Principi dell’assimilazione	
Art. 41 – Criteri dell’assimilazione	
ART. 42 - Sostanze escluse dalla normativa dei rifiuti	
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
Art. 43 – Entrata in vigore e abrogazioni	
Art. 44 – Clausola di adeguamento	

Art. 45 – Disposizioni transitorie.....	
Art. 46 – Disposizioni per l’anno 2013	
Allegato A – Elenco delle utenze non domestiche	
Allegato B – Criteri dell’assimilazione	

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale sui rifiuti si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 3 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo **chiuse da ogni lato** verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, *dancing* e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative superfici coperte pertinenziali e accessorie;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, *silos* e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e essere riscontrabili in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, per esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 6 – Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 5.

Art. 7 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati **all'articolo 40 e 41**.

4. Relativamente alle **utenze non domestiche**, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta **la percentuale di abbattimento del 30% (nel senso che la superficie su cui l'attività è svolta è ridotta del 30%)**.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di **gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 8 – Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Rodello. Responsabile Procedimento: MARENGO DONATELLA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna e esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con **altezza minima di m 1,50**.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a **20 mq** per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 9 – Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 10 – Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata a anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 11 – Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in percentuale, **compresa tra il 50% e il 95%**, dei proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera differenziata.

Art. 12 – Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaglio.

Art. 13 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 14 – Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come per esempio le *colf* che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello **di tre unità**;
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 15 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 16 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o a eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a **20 mq**.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 17 – Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 18 – Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 22 (recupero), 23 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 24 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 20 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 21.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 26.

19 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 26.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 20 – Riduzioni per le utenze domestiche . Compostaggio

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Rodello. Responsabile Procedimento: MARENGO DONATELLA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti, riduzione del//////// ;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, riduzione del ...////////;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, riduzione del //////////;
- d) fabbricati rurali ad uso abitativo, riduzione del //////////

NON APPROVANO NESSUNE RIDUZIONI DI QUELLE SOPRA ELENATE.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente, se approvate, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche e **utenze non domestiche (1)** che abbiano avviato il **compostaggio** dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una **riduzione del 20%**. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro **il mese di gennaio dell'anno di riferimento**, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento .

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

NOTA(1) SOLO utenze non domestiche delle categorie 5 “Alberghi con ristorante”, 16 “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie”, 17 “Bar, caffè, pasticcerie”.

Art. 21 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

- 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del **10%** ai locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, purché l'uso non sia superiore a **183 giorni** nell'anno solare.
- 2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 20.

Art. 22 – Riduzioni per il recupero

- 1. La tariffa dovuta dalle **utenze non domestiche** può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
- 2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli a assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- 3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 49% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari – avviata al recupero per il 50% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, **entro il mese di gennaio** dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 23 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una **distanza compresa tra 2.000 metri e 2.500 metri** dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e **al 30% per** le utenze poste a una distanza superiore.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore **rispettivamente a 200 mq e a 500 mq**. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 24 – Agevolazioni

1. Non si prevedono altre agevolazioni

Art. 25 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 26 – Presupposto della maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.

3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.

4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 17.

5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 27 – Aliquote

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Rodello. Responsabile Procedimento: MARENGO DONATELLA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

2. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 28 – Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 29 – Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata **entro il giorno 15 del mese successivo al verificarsi del fatto** che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione, ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 30 – Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna e esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 31 – Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento,

si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a euro **500,00** il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a **quattro** rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo 34. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 32 – Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- d) a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

Art. 33 – Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Rodello. Responsabile Procedimento: MARENGO DONATELLA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

complessivo **in due** rate , scadenti nei mesi **di ottobre e dicembre** con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese **di novembre** di ciascun anno .

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. **Trovano comunque applicazione le disposizioni attuative ministeriali.**

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 32, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e delle spese per l'espletamento dell'attività di recupero. Si applica il terzo comma dell'articolo 31.

4. **La riscossione coattiva può essere effettuata mediante :**

a) **ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, se la riscossione coattiva è svolta in proprio dal Comune o è affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;**

b) **ruolo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203/2003 convertito con modificazioni dalla L. 02 dicembre 2005, n. 248.**

5. **Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all' art. 1, commi da 161 a 170 legge 296/ 27.12.2006. Resta ferma l' applicazione dell' art. 52 del D.Lgs 446/ 15.12.1997**

Art. 34 – Adempimenti del Responsabile del Tributo - Formazione di elenchi nominativi dei contribuenti – Avvisi di pagamento.

1. L'importo del tributo sui rifiuti, della maggiorazione per i servizi indivisibili, delle addizionali, degli interessi e delle sanzioni è iscritto, a cura del funzionario responsabile, in appositi **elenchi nominativi** da formare e vistare entro l'anno per il quale è dovuto il tributo e, in caso di omessa dichiarazione, entro l'anno nel corso del quale è stata accertata l'omissione.

2. Sul frontespizio riepilogativo degli elenchi è apposto il visto di esecutività da parte del funzionario responsabile entro i termini indicati al comma 1.

3. L'avviso di deposito degli elenchi resi esecutivi dovrà essere pubblicato all'Albo pretorio Digitale del Comune per otto giorni consecutivi rammentando ai contribuenti l'obbligo del pagamento delle somme iscritte entro le scadenze previste.

4. Il funzionario responsabile provvede a emettere nei confronti dei contribuenti **un avviso di pagamento** che deve contenere tutti quegli elementi utili all'identificazione degli immobili per i quali il tributo è dovuto, l'importo totale, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze. Allo stesso deve essere allegato un congruo numero di bollettini di conto corrente postale precompilati. Tale avviso di pagamento è inviato per posta ordinaria.

5. I contribuenti che non ricevono il predetto avviso devono richiederlo direttamente al Comune.

6. Scaduti i termini di pagamento indicati nel primo avviso, il funzionario responsabile emette, nei confronti dei contribuenti debitori, un secondo avviso con addebito delle relative spese. L'importo dovuto, è riscosso in non più di due rate, salva la facoltà di corrispondere l'intero entro il termine

indicato nell'avviso stesso. Il secondo avviso è inviato al contribuente per raccomandata con avviso di ricevimento o tramite il messo notificatore..

7. La riscossione avviene con le modalità indicate al precedente art. 33.

Art. 35 – Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di **due** punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 36 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 37 – Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a **12,00** euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di **euro 30**, con riferimento a ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a un medesimo tributo.

Art. 38 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VII – ASSIMILAZIONE

Art. 39 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 40 – Principi dell'assimilazione

1. Possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quello di civile abitazione, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) del D.lgs. 152/2006.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 184, lettera b), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.lgs. 152/2006, in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano a applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, D.lgs. 05 febbraio 1997, n. 22.
3. I rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento sono gestiti in privativa dal Comune, secondo le disposizioni dell'art. 198 del D.lgs. 152/2006.

Art. 41 – Criteri dell'assimilazione

1. Per l'aspetto qualitativo sono assimilati ai rifiuti urbani, fino alla entrata in vigore dei criteri determinati dallo Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/2006, i rifiuti speciali

non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati, a titolo esemplificativo, al n. 1, punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, riprodotto nell'Allegato B, paragrafo 1.1, al presente Regolamento, a eccezione dei rifiuti classificati come pericolosi dalla normativa vigente.

2. Per l'aspetto quantitativo, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1 per le quantità massime indicate, per ciascuna categoria di utenza non domestica, nell'Allegato B, paragrafo 1.2. Le predette quantità sono espresse in $\text{kg/m}^2/\text{anno}$ e i valori unitari si applicano alle superfici dichiarate dalle utenze non domestiche o a quelle accertate per la commisurazione del tributo oggetto del presente regolamento. Le predette quantità sono mutate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, Allegato 1, tabella 4b, per l'area geografica Nord.

Art 42. Sostanze escluse dalla normativa dei rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 43 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, **sono abrogate** tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la TARSU di cui alla **D.C.C. n.18 del 17.10.1995 e smi**.

Art. 44 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
- 2..

Art. 45 – Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 46 – Disposizioni per l'anno 2013

1. La gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è gestita ed eseguita in forma diretta dal Comune di Rodello .
2. Per l'anno 2013 il tributo deve essere pagato in **due rate** scadenti nei mesi **di ottobre e dicembre**.
3. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è effettuato in base alla misura *standard* di 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente alla **ultima rata** relativa al tributo per i rifiuti.

4. Allegato A – Elenco delle utenze non domestiche

Attività per Comuni fino a 5.000 abitanti	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, <i>night club</i>

Allegato B – Criteri dell'assimilazione

1.1 Criteri qualitativi

Sono assimilati ai rifiuti urbani, nel rispetto delle condizioni previste dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:

- 1) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 2) sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, *pallets*;
- 3) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 4) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 5) paglia e prodotti di paglia;
- 6) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 7) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 8) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 9) feltri e tessuti non tessuti;
- 10) pelle e simil-pelle;
- 11) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 12) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 13) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- 14) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 15) *moquettes*, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 16) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 17) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 18) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- 19) nastri abrasivi;
- 20) cavi e materiale elettrico in genere;
- 21) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 22) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- 23) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- 24) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

1.2 Criteri quantitativi

I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, individuati al precedente paragrafo 1.1, sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, secondo i seguenti criteri quantitativi:

- a) le quantità massime totali di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani, prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, è quella indicata per ciascuna categoria nella colonna A della seguente tabella. Le quantità espresse in kg per metri quadrati soggetti al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per anno sono desunte dall'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, Tabella 4b "Intervalli di produzione kg/mq/anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche", riferite ai Comuni dell'Italia del Nord con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- b) le quantità massime di rifiuti speciali indifferenziati non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani e destinati alle operazioni di smaltimento, prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, è quella indicata per ciascuna categoria nella colonna B della seguente tabella, riferite ai Comuni dell'Italia del Nord con popolazione fino a 5.000 abitanti. Le quantità espresse in kg per metri quadrati soggetti al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per anno. Tali quantità corrispondono al 35% della produzione totale assimilata di cui alla precedente lettera a).

N.	Attività per comuni fino a 5.000 abitanti	A	B
		quantità massima totale di rifiuti speciali non pericolosi assimilata	quantità massima totale di rifiuti speciali non pericolosi indifferenziati (destinati alle operazioni di smaltimento) assimilata
		kg/m ² /anno	kg/m ² /anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,6	0,91
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51	1,93
3	Stabilimenti balneari, rifugi alpini	3,11	1,09
4	Esposizioni, autosaloni	2,5	0,88
5	Alberghi con ristorante	8,79	3,08
6	Alberghi senza ristorante	6,55	2,29
7	Case di cura e riposo	7,82	2,74
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	2,87
9	Banche ed istituti di credito	4,5	1,58
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11	2,49
11	Edicola, farmacia, tabacco, plurilicenze	8,8	3,08
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro,	5,9	2,07

	elettricista, parrucchiere)		
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	2,64
14	Attività industriali con capannoni di produzione, attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, attività di trattamento e potabilizzazione delle acque	3,5	1,23
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,5	1,58
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	39,67	13,88
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	10,44
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	14,43	5,05
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	4,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	17,4
21	Discoteche, <i>night club</i>	8,56	3
22	Attività agricole	49,72	17,4

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : GIRIBALDI WALTER

Il Segretario Comunale
F.to : MAGORDA Dr.ssa

Agata

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione viene pubblicata:

- X all'Albo Pretorio Digitale del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28/06/2013 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
- ☐ nel sito informatico del Comune dal 28/06/2013 (art.32 c.1 L.69/18/06/2009)

Rodello, lì 28/06/2013

Il Segretario Comunale
F.to: MAGORDA Dr.ssa Agata

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18-giu-2013

In quanto

XDichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

- ☐ Decorsi 10 gg. dal completamento del periodo di pubblicazione senza che siano stati presentati reclami ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Rodello, lì 28/06/2013

Il Segretario Comunale
F.to: MAGORDA Dr.ssa Agata

PARERI

Sulla presente deliberazione sono stati assunti i seguenti pareri (art.49 e 151 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.)

- Xparere di regolarità tecnica: favorevole
- ☐ parere di regolarità contabile: favorevole
- ☐ parere di regolarità per la copertura finanziaria: favorevole
- Il Responsabile del Servizio Giribaldi Walter

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Rodello, lì 28/06/2013

Il Segretario Comunale

F.TO MAGORDA Dr.ssa Agata